

MUNE DI ALI' TERME

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO

N 23 del 05.07.2017

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Oliveri e Alì Terme

L'anno duemiladiciassette, addì (en QUE del mese di Lucus alle ore 18:30 in Alì Terme nella consueta sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato. Presenti alla trattazione del punto in oggetto risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
GRASSO LORENZO	×		MELATO CARMELO	×	
MANGANARO AGATA	×	-	TRINGALI LAURA		×
DI BLASI AGATA	×		FALCONE RICCARDO	×	
CICALA RITA	×		CASSISI GIOVANNI	×	
VITTIGLIO TERESA	×		ROMEO ROBERTO	×	
STERRANTINO SANTINA		×			

Assenti: _8	7ER	Ra _{ศโร} หว	SHI! HA	3	Teina	ALI .	hura					
Constatato	che	e il nume	ro dei p	orese	nti è l	egale,	il Sig.	GRASS	.2	LORE 1120	a	ssume la
Presidenza	e	dichiara	aperta	la	seduta	alla	quale	assiste	il	Segretario	del	Comune
109. PJG	LIS	HARLO										

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e dell'attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Con voti N. 9 favorevoli e N. \(\scale \). contrari, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO** con voti N: 9 favorevoli e N. ____ contrari.

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. 0004984 del 03/07/2017

Il Proponente: Il Sindaco

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Oliveri e Alì Terme.

PREMESSO

- che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 10 c. 2 del D.P.R. 465/97 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro convenzioni per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale, con le quali stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO che i Comuni di Oliveri e Alì Terme, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3, del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997, intendono stipulare specifica Convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento in modo coordinato di funzioni che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci, od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario, ottenendo così un significativo risparmio della relativa spesa;

PRESO ATTO che lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Oliveri e Alì Terme, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei

Segretari Comunali e Provinciali, ai sensi dell'art. 30 del citato D.Lgs. 267/2000 deve essere approvato dai rispettivi Consiglio comunali;

VISTO l'allegato "Schema di Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Oliveri e Alì Terme" che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;

RICHIAMATE le disposizioni legislative e le circolari ex AGES vigenti in materia di gestione dei segretari comunali e provinciali;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale

PROPONE

- **DI APPROVARE** lo "Schema di Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Oliveri e Alì Terme" che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui in oggetto;
- **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria, per quanto di rispettiva competenza, di adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line e nella relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2 della L.R. 44/91, attesa la necessità di garantire la funzionalità del servizio in oggetto.

II Proponente

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI

SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI OLIVERI E ALÌ TERME

(ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
L'anno duemiladiciassette addì del mese di, nella Residenza Municipale di Oliveri
TRA
Il Comune di Oliveri , legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Geom. Michele Pino, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, C.F. 00359110830; Il Comune di Alì Terme , legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Marino, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, C.F. 00394310833;
PREMESSO
 che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; che l'art. 98 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 10 c. 2 del D.P.R. 465/97 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro convenzioni per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale, con le quali stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie; che lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Oliveri e Alì Terme, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ai sensi dell'art. 30

Con la presente scrittura redatta in triplice originale e da registrarsi in caso d'uso

del citato D.Lgs. 267/2000 è stato approvato:

tutte esecutive ai sensi di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- con Delibera consiliare del Comune di Oliveri n. del ;
- con Delibera consiliare del Comune di Alì Terme n. del ;

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Oliveri e Alì Terme, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3, del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997, stipulano la presente Convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento in modo coordinato di funzioni che, per disposizione di legge, di

statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci, od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario, ottenendo così un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2 - Comune Capofila

Comune Capofila per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di Alì Terme, presso il quale viene fissata la Sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 465/1997.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dalla Ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

All'entrata in vigore della presente Convenzione resta comunque confermato l'incarico di titolare in capo al Segretario in servizio come titolare presso il Comune di Oliveri

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/1997 sarà curata dall'Ente interessato, laddove questo non coincidesse con il Comune Capofila; in questo caso, il Sindaco del Comune di Oliveri espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Alì Terme, quale Comune Capofila, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capofila provvederà altresì:

- ad indicare alla Prefettura di Palermo Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale per la Sicilia, il nominativo del sostituto per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere alla Prefettura di Palermo Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale per la Sicilia, il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività;
- alla valutazione per l'erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale, in accordo con il Sindaco del Comune di Oliveri;

Art. 3 - Rapporto di lavoro

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell'Interno, in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Oliveri e Alì Terme. Il rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capofila. A questi pertanto competeranno gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.

Art. 4 - Modalità operative

Il servizio sarà articolato su 5 giorni settimanali e il Segretario comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con

l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlandolo alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione e articolerà l'orario di lavoro nella seguente misura: 40% presso il Comune di Oliveri e 60% presso il Comune di Alì Terme.

Il segretario comunale dovrà prestare servizio presso le Amministrazioni comunali, nel rispetto delle giornate spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci, previa approvazione del Segretario comunale e che potrà, in qualsiasi momento, essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 5 - Forme di consultazione

I Sindaci dovranno consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di Segreteria.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Oliveri e Alì Terme, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

L'intero trattamento economico dovuto al Segretario, ivi compresa la retribuzione di risultato, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Alì Terme, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare nonché le maggiorazioni previste dall'art. 41, comma 5 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali stipulato in data 16.05.2001.

Saranno altresì erogate di massima dal Comune di Alì Terme le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese relative alle trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni, le spese dei buoni pasto relativi ai rientri pomeridiani effettuati presso i singoli Comuni ed il compenso per la maggiorazione delle retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 4 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali stipulato in data 16.05.2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- a carico del Comune di Oliveri per il 40%;
- a carico del Comune di Alì Terme per il 60%.

Il Comune di Oliveri dovrà corrispondere la quota a proprio carico a mensilità posticipate, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capofila entro il giorno 15 del mese successivo cui il rimborso si riferisce. In caso di ritardo nel pagamento, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capofila entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta del rimborso. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Palermo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale per la Sicilia.

Al Segretario Comunale, compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti, sarà corrisposto, per accedere al Comune di Oliveri, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno ripartite tra i Comuni convenzionati secondo le percentuali di cui sopra e corrisposte dal Comune capofila, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capofila di Alì Terme, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di Oliveri, comprendendo anche il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148, nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune, relativamente alla attività di rogito svolta dal Segretario Comunale in favore degli stessi, trimestralmente. A consuntivo annuale occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei diritti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare il limite prevista dalla normativa vigente. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della parte eccedente percepita da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e cause di scioglimento della Convenzione

Quanto alla durata, la presente Convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 2 (due) a partire dalla presa di servizio del titolare della Convenzione o, se successiva, dalla data in cui la Prefettura di Palermo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale per la Sicilia, ne prende formalmente atto. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente Convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della Convenzione, la stessa verrà a cessare ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale titolare del Comune di Oliveri o, in caso di diverso accordo esplicito tra i Sindaci, sentito anche il Segretario, del Comune Capofila.

La Convenzione potrà comunque essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento; in caso di diverse determinazioni in merito sarà la Prefettura di Palermo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale per la Sicilia, a decidere;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla Convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del D.P.R. 465/1997 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco);

- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, anche su richiesta del Segretario Comunale, da adottare in qualsiasi momento con atto deliberativo consiliare da comunicare all'altro Comune convenzionato, con efficacia a decorrere dal 30esimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione stessa.

In caso di scioglimento della presente Convenzione per una delle suddette cause, diverse dallo spirare del termine finale, il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale titolare del Comune di Oliveri o, in caso di diverso accordo esplicito tra i Sindaci, sentito anche il Segretario, del Comune Capofila.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione dovrà essere data comunicazione alla Prefettura di Palermo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale per la Sicilia.

Art. 8 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente Convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Oliveri e Alì Terme nonché di tutti gli altri documenti necessari ai sensi della vigente normativa, verrà inviata - a norma dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997 - alla Prefettura di Palermo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Sicilia, a cura del Comune Capofila.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Oliveri

Per il Comune di Alì Terme

Il Sindaco Michele Pino

Il Sindaco Giuseppe Marino

		•	

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1º LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente propos	ta di deliberazione si esprime parere favorevole.
Ali Terme, - 3 LUG 2817	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gen. Aldo Barbera
- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provv	vedimento in oggetto si esprime parere favorevole
Ali Terme, 10 3 2017	IL RAGIONIERE COMUNALE Rage Puliatti

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 05.07.2017

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Oliveri e Alì Terme.

Il Presidente passa al 2° punto all'odg e illustra la proposta di deliberazione. Non essendoci richieste di intervento si sottopone la proposta a votazione.

Presenti: 9 Favorevoli: 9

Si approva all'unanimità.

Si pone in votazione per l'immediata esecutività. Si approva all'unanimità.

		ا

IL PRESIDENTE

F.TO: C.82550

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F. 70: A. HANGBNARD

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.70: M. PUGLISI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n.

Il Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 95.07.2017

- ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni
- ➤ ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE F. To: M. 806USI